

CIRCOLARE DI STUDIO 3/2026

Taranto, 14 gennaio 2026

SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 torna in primo piano la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, cioè la rottamazione quinquies. La domanda chiave, in questa fase, è da quando si può presentare domanda. La risposta, per come è impostato il meccanismo, è strettamente legata ai tempi tecnici affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Vediamo di capire meglio.

Rottamazione quinquies, da quando la domanda

La Manovra 2026, come di consueto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. La norma istitutiva della rottamazione quinquies prevede però un innesco operativo demandato all'AdER: **l'avvio della procedura deve avvenire entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge.**

Dunque, significa che **dal 21 gennaio 2026** l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà mettere a disposizione i canali e le istruzioni per trasmettere la domanda, oltre alla modulistica e alle funzionalità telematiche che consentiranno di selezionare i carichi definibili e scegliere la modalità di pagamento. È questa, quindi, la data da segnare in agenda, perché segna lo start operativo della quinquies e l'apertura della finestra di accesso.

Come funziona: cosa si paga e cosa viene stralciato

La rottamazione quinquies ricalca l'impianto delle precedenti definizioni agevolate: l'adesione consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando il solo capitale, con l'esclusione delle componenti accessorie più penalizzanti. In termini sostanziali, **il contribuente non è chiamato a pagare sanzioni e interessi di mora.**



Restano invece dovuti l'imposta o il contributo originario e le spese di notifica ed eventuali spese legate ad azioni esecutive già avviate, secondo il conteggio che l'Agente della riscossione comunicherà dopo l'istruttoria.

Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure attraverso un piano rateale di **massimo 54 rate in 9 anni**. Sui dettagli del calendario delle scadenze, la prassi insegna che sarà decisiva la comunicazione AdER che seguirà l'istanza: è lì che verrà cristallizzato l'importo effettivamente dovuto.

Chi può aderire

La quinquies riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione **nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023** derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Il raccordo con la rottamazione quater

Il rapporto con la rottamazione quater è destinato a generare la parte più delicata del sistema: è cruciale capire se conviene aderire e, soprattutto, se e come si rientra in caso di decadenza pregressa.

La casistica più frequente, già vista nelle precedenti edizioni, è quella del contribuente che aveva aderito a una definizione agevolata ma è decaduto per mancato, tardivo o insufficiente versamento delle rate. In questi casi la quinquies si propone, di fatto, come un possibile canale di rientro, purché i carichi restino nel perimetro definibile e le istruzioni applicative non introducano vincoli specifici.

Sul piano operativo, si dovrà confrontare la posizione attuale del cliente (debito residuo, ripresa delle procedure, eventuali fermi o pignoramenti) con i vantaggi potenziali della nuova definizione, valutando se il nuovo piano possa riuscire a stabilizzare una situazione che, con la quater, si era interrotta.

In generale, quindi, sono ammessi alla nuova pace fiscale anche coloro che hanno già aderito alla quater ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della rottamazione quinquies.



La norma, invece, **esclude dalla nuova sanatoria i debiti che, seppur rientranti nell'ambito applicativo della quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.**

Chi era in regola con i pagamenti della quater al 30 settembre 2025 non può accedere alla quinquies. Questo vale **anche per chi era decaduto dalla quater ed è poi rientrato** grazie alla riammissione prevista dal Milleproroghe 2025.

La nuova definizione agevolata è pensata infatti, come detto, per i carichi ancora "aperti", non per quelli già chiusi o correttamente pagati. Quindi, possono entrare nella quinquies solo i contribuenti che al 30 settembre 2025 risultano decaduti, quindi con definizione inefficace. È questa la vera discriminante.

Come si presenta la domanda

L'istanza, coerentemente con le prassi degli ultimi anni, sarà gestita in via telematica attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La procedura tipica prevede che **l'intermediario individui i carichi da definire** e selezioni la modalità di pagamento, quindi trasmetta la domanda ottenendo una ricevuta. Il passaggio successivo, quello realmente decisivo, sarà la **comunicazione delle somme dovute**: è in quel documento che l'AdER formalizza l'accoglimento, dettaglia il calcolo degli importi rottamati e fissa le scadenze del pagamento in unica soluzione o rateale.

La scadenza per la domanda

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione **entro il 30 aprile 2026**, con modalità esclusivamente telematiche. Le istruzioni operative saranno pubblicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

In sede di domanda **sarà possibile scegliere tra:**

- pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026; oppure
- pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (pari a 9 anni), con le seguenti scadenze:
 - 1ª, 2ª e 3ª rata: rispettivamente 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026;
 - dalla 4ª alla 51ª rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2027;



- dalla 52^a alla 54^a rata: rispettivamente 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, si applicano **interessi del 3%** annuo a partire dal 1° agosto 2026.

Decadenza e perdita dei benefici

La quiquies diventa inefficace e gli importi versati vengono considerati acconti sulle somme dovute se non viene effettuato, o viene effettuato in misura insufficiente, il pagamento dell'unica rata (scadenza 31 luglio 2026).

Se invece si sceglie il pagamento rateale, **si decade dal beneficio in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell'ultima rata prevista dal piano.**

Tutti i clienti interessati sono pregati di contattare, quanto prima, lo Studio per definire modalità e costi di adesione alla rottamazione.

* * *

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

